

## **IMU 2022 (Del. C.C. n.17 del 16.05.2022)**

**SI CONFERMANO** gli stessi valori previsti per l'anno 2021 ai fini del valore unitario delle aree fabbricabili site nel territorio comunale secondo quanto previsto dalla tabella e dalla cartografia conservata agli atti d'Ufficio;

Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

<b>Aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota nella misura del</b>	<b>1.06 per cento</b>
Ad esclusione delle seguenti categorie:	
1. Immobili a destinazione speciale (immobili appartenenti alla cat. D	<b>1,06 per cento</b>
2. Aree fabbricabili	<b>0,84 per cento</b>
3. Fabbricati rurali strumentali	<b>0.1 per cento</b>

e per le fattispecie più sotto riportate:

1.	<b>Abitazione principale</b> dei soggetti residenti, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze. Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>euro 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	<b>0,5 per cento</b>
----	--	----------------------

Per la compilazione del modello F24 il codice Comune è **B550**.

Si riportano di seguito i codici tributo per il pagamento dell'IMU tramite modello F24:

**3912** per l'abitazione principale e relative pertinenze;

**3913** per fabbricati rurali ad uso strumentale;

**3916** aree fabbricabili;

**3918** altri fabbricati;

**3930** immobili gruppo catastale D (quota Comune corrispondente all'aliquota eccedente lo 0,76);

**3925** immobili gruppo catastale D (quota Stato corrispondente all'aliquota dello 0,76);

**3939** per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti è pari o inferiore ad €8,00.

L'UFFICIO TRIBUTI